

Egregi Signori,

si trasmettono alcune considerazioni preliminari formulate dal nostro studio legale con riguardo al documento per la consultazione emanato dalla Banca d'Italia nel marzo 2009 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (il **Documento di Consultazione**).

(a) *Ambito di applicazione*

Il Documento di Consultazione, nel delineare il suo ambito di applicazione alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari di cui al Titolo VI del D. Lgs. 385/1993 (**TUB**) offerti dagli intermediari, prevede (cfr. pagine 3 e 7) il principio generale di inapplicabilità, *inter alia*, ai "servizi e attività di investimento" sottoposti alla disciplina sulla trasparenza dettata dal D. Lgs. 58/1998 (**TUF**). Tuttavia, nella specificazione del richiamato principio, l'esclusione è prevista con riferimento ai soli "servizi di investimento" (cfr. pagina 3, paragrafo (a)). Al riguardo, ci si chiede se il suddetto richiamo ai "servizi di investimento" - anche in considerazione del principio generale sovra richiamato, nonché della vigente disciplina dettata nel TUF e relativi regolamenti con riguardo ai "servizi e attività di investimento" - debba ritenersi riferito anche alle "attività di investimento".

(b) *Riferimenti a intermediari finanziari 106 e 107.*

Il Documento di Consultazione (cfr. pagine 4, 6, 7, 9, 10, 31, 32, 38 e 40) fa riferimento a intermediari finanziari iscritti, rispettivamente, all'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB ovvero all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB.

Il recente Decreto Ministeriale 29/2009 (il **Decreto 29**) prevede, *inter alia*, al ricorrere dei requisiti ivi disposti, la cancellazione dall'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB di alcuni intermediari finanziari (inclusi i veicoli di cartolarizzazione di crediti ex Legge 130/1999) iscritti all'elenco speciale alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

In considerazione di quanto sopra, ci si chiede se per intermediari finanziari iscritti all'elenco di cui all'articolo 107 del TUB devono intendersi tutti gli intermediari iscritti a detto elenco alla data del Documento di Consultazione, ovvero solo gli intermediari previsti dal Decreto 29. A titolo di esempio, ci si chiede se i veicoli di cartolarizzazione che alla data del Documento di Consultazione rientrano nella categoria degli "intermediari iscritti all'elenco speciale" (in applicazione della disciplina anteriore al Decreto 29) dovranno essere considerati tali - ai fini della disciplina di cui al Documento di Consultazione - anche a seguito della futura cancellazione dal suddetto elenco in applicazione della disciplina di cui al Decreto 29.

(c) *Comunicazioni alla clientela in caso di operazioni di cartolarizzazione di crediti*

Il Documento di Consultazione (cfr. Sezione IV, paragrafo 1, pagina 21) detta un principio generale secondo il quale, in caso di cessione del credito, il responsabile per il corretto adempimento delle previsioni ivi disposte continua ad essere il cedente, titolare del contratto, precisando altresì (cfr. nota (1), pagina 21) che, in caso di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla Legge 130/1999, il responsabile è il soggetto *servicer* "se così è previsto nel contratto tra il cedente (c.d., *originator*) e il *servicer*". In caso contrario, la responsabilità resta in capo all'*originator*". La suddetta disposizione, che nella parte in cui dispone l'obbligo dell'*originator* (titolare del contratto da cui originano i crediti cartolarizzati) si comprende alla luce del principio generale sovra richiamato, richiama tuttavia un contratto (il "contratto tra il cedente e il *servicer*") che generalmente non si rinviene nelle operazioni di cartolarizzazione, considerato che per prassi il rapporto contrattuale del *servicer* è intrattenuto con il cessionario dei crediti cartolarizzati, non con il cedente *originator*.

(d) *Definizione di "consumatore"*

La definizione di "consumatore" dettata alla Sezione I, paragrafo 3 (cfr. pagina 9) del Documento di Consultazione fa riferimento a "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Al fine di uniformare la disciplina in esame con le relative disposizioni del "Codice del Consumo" (D. Lgs. 206/2005, art. 3(a)), la definizione di "consumatore" potrebbe essere modificata per comprendere un più ampio riferimento al tipo di attività svolta, includendo (in aggiunta all'attività imprenditoriale o professionale) il richiamo all'attività commerciale o artigianale.

(e) *Documenti contenenti i principali diritti del cliente - "Guide"*

Il Documento di Consultazione (cfr. Sezione 2, paragrafo 2, pagina 12) prevede che gli intermediari mettano a disposizione della clientela mediante copia asportabile appositi documenti ("Guide") concernenti, *inter alia*, "i mutui ipotecari offerti ai consumatori". Ci si chiede se non possa essere opportuno estendere la norma anche (i) a mutui ipotecari offerti a soggetti (quali i "clienti al dettaglio") che, pur non essendo *strictu sensu* riconducibili alla categoria di "consumatori", sembrerebbero nondimeno portatori di simili esigenze di pubblicità e informazione precontrattuale, nonché (ii) a finanziamenti diversi da mutui ipotecari (quali i mutui chirografari e/o le aperture di credito).

Ringraziamo fin d'ora per la cortese attenzione.

Distinti saluti.

Elena Cannazza
Associate
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP